

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 aprile 2020

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015. (20A02116)

(GU n.98 del 14-4-2020)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 174 del 29 luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 febbraio 2020 recante «Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 57 del 6 marzo 2020;

Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido;

Ritenuto, altresì, necessario correggere alcune classificazioni dei capitoli V.4 e V.7 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 così come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 14 febbraio 2020;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Decreta:

Art. 1

Nuove norme tecniche di prevenzione
incendi per gli asili nido

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare agli asili nido con oltre 30 persone presenti, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuati con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.

2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014.

Art. 3

Modifiche al decreto
del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il capitolo «V.9 - Asili nido», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di cui all'art. 1.

2. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono eliminate le parole «ad esclusione degli asili nido».

3. All'art. 2-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono eliminate le parole «ad esclusione degli asili nido».

4. All'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera r), e' aggiunta la seguente lettera: «s) decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido"».

Art. 4

Modifiche alla sezione V dell'allegato 1
al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. E' approvato l'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Art. 5

Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2020

Il Ministro: Lamorgese

Allegato 1

(articolo 1)

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V. 9 Asili nido

ALLEGATO I

(articolo 1)

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V. 9 Asili nido

Campo di applicazione.....	
Definizioni	
Classificazioni	
Valutazione del rischio di incendio.....	
Strategia antincendio.....	
Reazione al fuoco	
Resistenza al fuoco	
Compartimentazione	
Esodo	
Gestione della sicurezza antincendio	
Controllo dell'incendio	
Rivelazione ed allarme	
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	



V.9.1 Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale si applica agli asili nido con numero di occupanti superiore a 30.

Nota Ai fini della presente RTV le "persone presenti" di cui al punto 67 del d.P.R. n. 151 del 2011 sono da intendersi quali *occupanti*.

V.9.2 Definizioni

1. Bambini: occupanti di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi.
2. Asili nido: strutture educative destinate ai *bambini*.
3. Attestato di idoneità tecnica: attestato previsto dall'articolo 3 del decreto legge 1 ottobre 1996 n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 609.

V.9.3 Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, gli asili nido sono classificati come segue:
 - a. in relazione alla massima *quota dei piani* h:
HA: ≤ 12 m;
HB: $12\text{ m} < h \leq 32$ m;
HC: $32\text{ m} < h \leq 54$ m;
HD: $h > 54$ m.

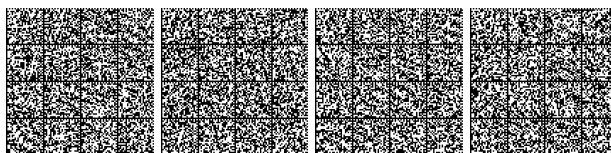
2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:
 - a. TA: aree destinate principalmente alla presenza di bambini;
 - b. TB: aree destinate ad uffici o servizi;

Nota Per servizi si intendono, ad esempio: servizi igienici, ambulatori, spogliatoi, ... Per servizi non sono da intendersi aree destinate ad impianti.

- c. TC: aree destinate al confezionamento dei pasti nel caso vi sia presenza di impianti a gas;
 - d. TM1: locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito con carico di incendio specifico $q_f > 300$ MJ/m²;
 - e. TM2: locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito con carico d'incendio specifico $q_f > 900$ MJ/m²;
 - f. TO: aree destinate a spazi comuni;
 - g. TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.
3. Sono considerate *aree a rischio specifico* (capitolo V.1) almeno le seguenti aree dell'attività: aree TM2.

V.9.4 Valutazione del rischio di incendio

1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.
2. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.



3. La valutazione del rischio di incendio deve tenere conto della vulnerabilità e delle capacità motorie, che non consentono di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, nonché delle condizioni di permanenza dei bambini nella struttura (es. in culla, nei lettini, ...), soprattutto ai fini della progettazione del sistema di esodo (capitolo S.4) e della gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5).

V.9.5**Strategia antincendio**

1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 4.
2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre *regole tecniche verticali*, ove pertinenti.
3. Non sono ammesse aree a rischio per atmosfere esplosive.
4. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

V.9.5.1**Reazione al fuoco**

1. Nelle aree TA sono ammessi solo materiali del gruppo GM1.

Nota I corredi personali dei bambini (es. coperte, copriletti, cuscini, ...) ed i giochi non sono da considerarsi *materiali*.

V.9.5.2**Resistenza al fuoco**

1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo S.2) non può essere comunque inferiore a quanto previsto in tabella V.9-1:

Compartimenti	Attività			
	HA	HB	HC	HD
Fuori terra	30	60		90
Interrati	60			90

Tabella V.9-1: Classe di resistenza al fuoco

V.9.5.3**Compartimentazione**

1. Le aree TA devono essere ubicate a *quota di piano* ≥ -1 m.
2. Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V.9-2:

Area	Attività			
	HA	HB	HC	HD
TA, TB e TO	Di tipo protetto con superficie lorda massima del compartimento non superiore a 1000 m ²			
TC	Di tipo protetto			
TM1	Di tipo protetto			
TM2	Il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TM2			
TZ	Secondo risultanze della valutazione del rischio			

Tabella V.9-2: Compartimentazione



V.9.5.4

Esodo

1. Nelle aree TA l'affollamento è pari al numero massimo di occupanti previsto.
2. Da ciascuna area TA e TO è ammessa lunghezza di corridoio cieco ≤ 20 m ed affollamento degli ambiti serviti non superiore a 50 occupanti.
3. Nelle aree TA, TB e TO deve essere prevista segnaletica di sicurezza a pavimento finalizzata ad indicare le vie d'esodo fino al luogo sicuro in ogni condizione di esercizio dell'attività.

Nota La segnaletica a pavimento può essere di tipo retroilluminato o catarifrangente.

V.9.5.5

Gestione della sicurezza antincendio

1. Ai soli fini dell'attribuzione del livello di prestazione della gestione della sicurezza antincendio, il *numero di posti letto* è da assumersi pari al numero dei bambini.
2. La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l'anno e, comunque, la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall'apertura dell'anno educativo.

Nota Nel piano di emergenza si dovrà tenere conto dell'eventuale impiego di specifici ausili, anche carrellati, per l'evacuazione dei bambini.

3. Tutto il personale addetto all'attività deve ricevere formazione antincendio specifica secondo la normativa vigente. Di esso, un numero non inferiore a 4 fino a 50 *occupanti* deve essere in possesso di specifico *attestato di idoneità tecnica*. In caso di più di 50 occupanti, la necessità di un numero superiore di addetti in possesso di *attestato di idoneità tecnica* è frutto di specifica valutazione del rischio.

V.9.5.6

Controllo dell'incendio

1. Le aree dell'attività devono essere dotate di misure di controllo dell'incendio (capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.9-3;

Nota È preferibile l'impiego di estintori con agente estinguente a base d'acqua.

Area	Attività			
	HA	HB	HC	HD
TA, TB, TM1, TM2, TO	III [1]	III		
TZ	Secondo risultanze della valutazione del rischio			

[1] è ammesso il livello II se il numero di occupanti è inferiore a 100.

Tabella V.9-3: Livelli di prestazione per controllo dell'incendio

2. Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779 devono essere previsti i seguenti parametri minimi di progettazione:
 - protezione interna;
 - livello di pericolosità I;
 - alimentazione singola secondo EN 12845.

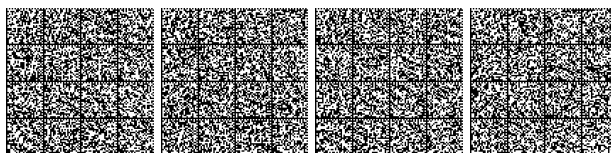
Nota In caso di alimentazione singola con livello di pericolosità I è ammessa *alimentazione idrica di tipo promiscuo*.

V.9.5.7

Rivelazione ed allarme

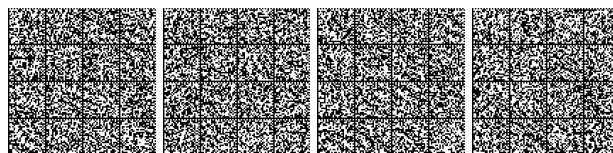
1. L'attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV.

Nota Non è richiesto il sistema EVAC.



V.958**Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio**

1. I gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10) inseriti in aree TA o TO devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.



Allegato 2

(articolo 4)

Modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto
del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

Modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. La lettera b) del comma 1 del paragrafo V.4.2, è sostituita come segue:

“ b) in relazione alla massima *quota dei piani* h:

HA: $h \leq 12\text{m}$;

HB: $12\text{m} < h \leq 24\text{m}$;

HC: $24\text{m} < h \leq 32\text{m}$;

HD: $32\text{m} < h \leq 54\text{m}$;

HE: $h > 54\text{m}$.”

2. La lettera b) del comma 1 del paragrafo V.7.2, è sostituita come segue:

“ b) in relazione alla massima *quota dei piani* h:

HA: $h \leq 12\text{m}$;

HB: $12\text{m} < h \leq 24\text{m}$;

HC: $24\text{m} < h \leq 32\text{m}$;

HD: $32\text{m} < h \leq 54\text{m}$;

HE: $h > 54\text{m}$.”

3. Al comma 2 del paragrafo V.7.2, la classificazione delle aree TA è modificata come segue:

“TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;”

4. La nota [1] della Tabella V.5-2:Compartimentazione del paragrafo V.5.4.3, è modificata come segue:

“[1] Di tipo protetto e chiusure con requisiti S_a , se ubicate a quota $\geq -5\text{m}$; in caso l'area TK sia ubicata a quota $< -5\text{m}$, il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK.”

20A02116

